


Comune di Monterotondo

Protocollo N. 0040719
Data 13/10/2014 09:43
Classificazione II.6.PE



 Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Consiglieri Comunali
Al Segretario Generale
All'Ufficio Legale Comunale
Al Responsabile del Servizio competente
Al Sindaco

MOZIONE

SCRITTURA PRIVATA – ATTO TRANSATTIVO AUTOFFICINA O.R.M.A. di F.lli Pasquali Roberto e Pasquali Claudio S.n.c.

PREMESSO CHE

- con atto transattivo del 5 giugno 2013, il Comune di Monterotondo ha rateizzato il pagamento dell'importo di € 226.869,63 (duecentoventiseimilaottocentosessantanove/63), comprensivo di Iva, quantificato in base alle tariffe di legge, a favore dell'Autofficina O.R.M.A. di F.lli Pasquali Roberto e Pasquali Claudio S.n.c.;
- con lo stesso accordo, il Comune di Monterotondo ha riconosciuto il debito suddetto a favore della Autofficina O.R.M.A. di F.lli Pasquali Roberto e di Pasquali Claudio S.n.c. sulla base dei decreti di liquidazione dei mezzi indicati negli allegati A e B del medesimo accordo;
- per effetto della transazione suddetta il Comune di Monterotondo ha già versato all'Autofficina O.R.M.A. F.lli Pasquali il primo rateo dell'importo di € 50.000,00 (cinquantamila/00), comprensivo di Iva, nonchè deliberato di versare, entro la data del 31 dicembre 2014, il secondo rateo dell'importo di € 88.434,81 (ottantottomilaquattrocentotrentaquattro/81), iva compresa, e così complessivamente la somma pari ad € 138.434,81 (centotrentottomilaquattrocentotrentaquattro/81), comprensiva di Iva;
- un ultimo rateo pari ad € 88.434,81 (ottantottomilaquattrocentotrentaquattro/81), Iva compresa, deve essere corrisposto dal Comune di Monterotondo entro la data del 31 dicembre 2015;

CONSIDERATO CHE

- la misura cautelare del sequestro amministrativo e la sanzione accessoria del fermo

amministrativo del veicolo sono disciplinate dall'art. 213 e dall'art. 214 del C.d.S., così come modificati dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326;

- **il comma 2 ter dell'art. 213 del C.d.S.** del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di sequestro amministrativo, recita: **"la liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto"**;
- il comma 2 quater dell'art. 213 del C.d.S. prosegue disponendo che: **"l'organo di polizia provvede con verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, da parte dei altro dei soggetti indicati nell'art. 196 o dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro..... Decorso inutilmente il termine dei dieci giorni, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi dieci giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spese di custodia a carico dello Stato..... Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'albo del Comune dov'è situata la depositaria";**
- il comma 1, ultimo periodo, dell'art. 214 C.d.S., in materia di fermo amministrativo, dispone che: **"l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'art. 214 bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'art. 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia";**
- l'art. 214 bis del C.d.S. precisa che: **"fermo quanto previsto dagli artt. 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Agenzia del demanio"**;

VISTO CHE

- con circolare n. 35 del 21 settembre 2007 (prot. n. M/6326/50-17) il Ministero dell'Interno ha precisato che **"la Prefettura anticipa le spese per il recupero e la custodia del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato al custode-acquirente, qualsiasi sia l'organo accertatore procedente (art. 213 co. 2-ter)"**;
- con circolare del 1 agosto 2014 (prot. 300/A/5721/14/101/20/21/4) il Ministero dell'Interno ha osservato che la competenza al pagamento delle spese di custodia spetta all'Ente di appartenenza dell'agente accertatore della violazione, secondo le disposizioni dell'art. 11 del

D.P.R. 571/1982, così come chiarito dalla circolare 24 ottobre 2001, n. 76 (prot. n. M/6326/50), esclusivamente in caso di sequestro e/o fermo amministrativo del veicolo eseguito in regime ante S.I.Ve.S.;

- dal 26 aprile 2010 è stato attivato, nella provincia di Roma, il sistema informatico di affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a sequestro (S.I.Ve.S.), fermo o confisca amministrativa per violazione al C.d.S. per effetto del quale, nel caso in cui i soggetti obbligati si rifiutino o non abbiano i requisiti per assumerne la custodia, il veicolo viene affidato al deposito giudiziario incaricato della custodia (c.d. "custode-acquirente");
- **il "custode acquirente" è obbligato ad aderire ad apposita convenzione con il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio avente ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia ed acquistare i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e quelli confiscati nelle ipotesi di trasferimento di proprietà;**
- con circolare del 1 agosto 2014 (prot. 300/A/5721/14/101/20/21/4) il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale - proprio al fine di adempiere con tempistica più stringente alle suddette prescrizioni normative - ha suggerito all'organo di polizia accertatore di procedere all'affissione dell'atto nell'albo del Comune in cui è situata la depositaria autorizzata, contestualmente alla notifica verbale di sequestro, integrato dell'avviso al ritiro del veicolo, di modo che qualora la notifica - tentata secondo le modalità di cui all'art. 201, comma 3 del C.d.S. - sia risultata impossibile per irreperibilità del proprietario o dei soggetti di cui all'art. 196 C.d.S., la stessa si ha per eseguita trascorsi venti giorni dall'affissione all'Albo e si possa dar luogo al procedimento di alienazione in tempi brevi.

RITENUTO CHE

- Le circolari amministrative sono atti interni alla p.a. che si risolvono in un mero ausilio interpretativo e, in quanto atti di indirizzo interpretativo, sono vincolanti per gli organi destinatari solo se legittime, potendo essere disapplicate qualora siano "contra legem", non potendo gli organi inferiori considerarsi vincolati ad un'errata interpretazione della legge operata dall'organo sovraordinato. Si tratta infatti di atti diretti agli organi ed uffici periferici ovvero sottordinati che non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale (*Consiglio di Stato, sez. VI, 13/09/2012, n. 4859; Cassazione penale, sez. III, 13/06/2012, n. 25170; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 18/12/2008, n. 2151*);
- un recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione ha confermato che: *"la promessa di pagamento e la ricognizione del debito non costituiscono promesse unilaterali, ai sensi dell'articolo 1987 Cod. Civ., e dunque non sono fonti di obbligazioni (cfr. Cass. 27/4/2011 n. 9412). La loro efficacia è limitata al tema della prova del rapporto fondamentale che ne costituisce l'oggetto (il rapporto obbligatorio), producendo esse l'inversione dell'onere probatorio circa l'esistenza dell'obbligazione sottostante"* (*Cassazione, sezione II civile, sentenza 10 gennaio 2014 n. 405*);
- per motivate ragioni di contenimento e riduzione della spesa pubblica, nelle quali è attualmente impegnata tutta la Pubblica Amministrazione, esistono fondate ragioni per ritenere di dover rinegoziare l'accordo transattivo in premessa specificato ed agire in ripetizione di quanto versato indebitamente da questa Amministrazione Comunale.

TUTTO CIO' PREMESSO

I Consiglieri Comunali appartenenti al gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, avvalendosi della facoltà concessa ex art. 83 del Regolamento comunale, con la presente

IMPEGNANO

Il Sindaco, la Giunta ed i Responsabili di servizio dei settori di competenza:

- a rinegoziare l'accordo transattivo del 5 giugno 2013, con il quale il Comune di Monterotondo, ritenendosi obbligato, si è impegnato a versare con pagamento rateizzato l'importo di € 226.869,63 (duecentoventiseimilaottocentosessantanove/63), comprensivo di Iva, a favore dell'Autofficina O.R.M.A. di F.lli Pasquali Roberto e Pasquali Claudio S.n.c.;
- a ripetere, nei limiti prescrizionali di legge, le somme eventualmente risultanti indebitamente versate all'Autofficina O.R.M.A. di F.lli Pasquali Roberto e Pasquali Claudio S.n.c.;
- ad attivarsi, nei confronti degli organi competenti, per l'eventuale ripetizione dalla Prefettura di Roma delle spese finora anticipate per il recupero e la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo o confisca amministrativa (comma 2 ter dell'art. 213 del C.d.S.).

Per i Consiglieri del gruppo del M5S del Comune di Monterotondo

Consigliere Comunale

Claudia Masin
